



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Padova

35131 Padova Piazza G. Salvemini, 20
tel. 049 662340 fax 049 654211
www.pd.archiworld.it
e-mail: architetti@padova.archiworld.it

Padova, 01.06.2022

QUESITI INDAGINE SUPERBONUS 110% MATERIA ASSICURATIVA

Con lo scopo di dare un riscontro ai principali quesiti sul tema SUPERBONUS 110% in MATERIA ASSICURATIVA, con la presente indagine vogliamo dare agli iscritti la possibilità di presentare quesiti su eventuali chiarimenti, delucidazioni e dubbi interpretativi. Sarà nostra cura raccogliere le istanze e formulare un sorta di vademecum utile agli iscritti per comprendere al meglio la materia.

N°	DOMANDA	RISPOSTA
24	BUONGIORNO, NELL'EVENTUALITÀ DEBBA SOTTOSCRIVERE UN'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE EX NOVO (PER LA PRIMA VOLTA) E VOLENDOLA SOTTOSCRIVERE LIMITATAMENTE PER ALCUNI LAVORI ATTINENTI ANCHE AL SUPERBONUS O AI BONUS EDILIZI ORDINARI (QUINDI PER POTER ESERCITARE PER 2-3 ANNI AL MASSIMO SU ALCUNI LAVORI PER PERSONE A ME VICINE ANCHE FAMILIARI) CHE TIPO DI POLIZZA È CONSIGLIABILE SOTTOSCRIVERE ANCHE AL FINE DI TUTELARMI PER GLI ANNI SUCCESSIVI, OVE RITENGO CHE NON ESERCITERÒ PIÙ (E QUINDI CREDO DI NON DOVER PIÙ ASSICURARMI PER QUESTO) ESERCITANDO ALTRA ATTIVITÀ? GRAZIE	<p>La soluzione che offre le maggiori garanzie è certamente la stipula di coperture dedicate all'asseverazione (singola o a consumo) con l'attenzione che vi sia un automatismo di garanzia postuma decennale per le richieste che il Professionista possa ricevere dopo aver cessato l'attività.</p> <p>In parallelo dovrà essere comunque operante la polizza di RC professionale così come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137.</p> <p>Riteniamo invece che la soluzione prevista dalle legge di garantire il rischio con la polizza RC professionale (purchè non preveda l'esclusione delle attività di asseverazione, preveda un massimale non inferiore a 500mila euro specifico per l'attività di asseverazione da integrare a cura del professionista ove necessario e garantisca una retroattività di 5 anni ed una ultrattività di 5 anni dalla cessazione dell'attività) sia da valutare con grande attenzione per l'insufficienza del periodo di ultrattività di 5 anni e la mancata certezza che le condizioni di polizza rimangano le medesime fino all'attivazione della postuma.</p> <p>Da ultimo raccomandiamo la massima attenzione alla "qualifica di terzi" della polizza che potrebbe escludere alcuni familiari dalla titolarità del diritto ad indennizzo.</p>



25	I MIEI INCARICHI SONO: PROGETTO OPERE EDILI, PRESENTAZIONE CILAS, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI, D.L. DELLE OPERE EDILI; NON FACENDO ASSEVERAZIONI A ENEA MI È SUFFICIENTE L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI CONVENZIONE INARCASSA ? GRAZIE	Sì certo, l'assicurazione RC professionale copre proprio queste attività.
26	QUESITO SU ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. IL DECRETO REQUISITI TECNICI 6.8.2020 ALL'ART. 8 COMMA 2 PREVEDE CHE L'ASSEVERAZIONE POSSA ESSERE SOSTITUITA DA ANALOGA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI. IL DECRETO RILANCIO DEL 2020 CONVERTITO IN L. 77 DEL 17.7.2020 ALL' ART. 119 COMMA 14 PREVEDE L'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA CHE ASSEVERA. SI CHIEDE SE IL DIRETTORE DEI LAVORI CHE DICHIARA E NON ASSEVERA DEVE COMUNQUE ASSICURARSI.	Il direttore dei lavori che dichiara e non assevera deve comunque assicurarsi in relazione all'obbligo generale istituito dal decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 n. 137
27		



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Padova

35131 Padova Piazza G. Salvemini, 20
tel. 049 662340 fax 049 654211
www.pd.archiworld.it
e-mail: architetti@padova.archiworld.it

IL QUESITO SI RIFERISCE A LAVORI CHE INTENDONO UTILIZZARE L'ECOBONUS CON DETRAZIONE DEL 65% SENZA RICORSO NÈ ALLA CESSIONE CREDITO NÈ ALLO SCONTO IN FATTURA, MA CON LA SOLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEL COMMERCIALISTA DELEGATO ED È INERENTE L'ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA' DELLA SPESA DA CUI DISCENDE L'OBBLIGO ASSICURATIVO. ORA IL DECRETO 34/2020 ART. 119 COMMA 13 PREVEDE L'OBBLIGO DELL'ASSEVERAZIONE E CONSEGUENTE ASSICURAZIONE SOLO PER IL SUPERBONUS CON CONTESTUALE CESSIONE CREDITO O SCONTO. IL DECRETO 6.8.2020 "REQUISITI TECNICI" ALL'ART. 8 PREVEDE COMUNQUE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (SOTTOPOSTI A ECOBONUS AL 65% O AD ALTRI BONUS) L'OBBLIGO DELL'ASSEVERAZIONE ALLA FINE DEI LAVORI, MA SENZA L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NEL CASO NON SI OPTI PER LA CESSIONE CREDITO O LO SCONTO. LE CHIEDO QUINDI SE PER GLI INTERVENTI DI CUI AL DECRETO 6.8.2020 ART. 8 (NON SUPERBONUS) E IN ASSENZA DI CESSIONE CREDITO O SCONTO, SERVE L'ASSICURAZIONE. GRAZIE

Nel caso indicato non sussiste l'obbligo dell'assicurazione.

D'altro canto non possiamo non riportare quanto citato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022 in chiusura del punto 6 (pag. 29) che testualmente recita: "Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell'art. 119 non è richiamata dall'art. 121, comma 1-ter, lett. b), relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta".

Le risposte sono fornite dal Dott. Pierluigi Recla Cover S.r.l. - Broker di assicurazioni | Via Brennero 128 - 38121 - Trento

Tel.+39.0461/827451 - Fax +39.0461/422136